



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato

Prot. n. 2281/2024

Il Procuratore della Repubblica,

visti i provvedimenti di prot. n. 100 del 9.5.2014, n. 218 del 17.11.2015, n. 100 del 19.5.2016, n. 164 del 6.10.2016 e n. 33 del 18.2.2017, con i quali erano state date disposizioni in materia di rilascio del certificato, ex art. 335 c.p.p.;

richiamate le disposizioni di cui all'art. 335 del codice di procedura penale che, ai commi 3 e 3 bis, prescrive rispettivamente:

“Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta”;

“Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile”;

ritenuto che la corretta applicazione delle previsioni normative sopra citate operi il necessario bilanciamento tra le esigenze di segretezza proprie delle indagini preliminari con quelle dell'indagato o della parte offesa di conoscere l'eventuale iscrizione del proprio nominativo nel registro degli indagati o lo stato di una querela precedentemente depositata; rilevato, altresì, che tutte le richieste di informazioni ai sensi dell'art. 335 c. p. p. citato o relative allo stato dei procedimenti devono essere formulate per iscritto e devono essere rilasciate, previa valutazione della legittimazione del richiedente e dopo il nulla osta espresso dal magistrato procedente, esclusivamente per iscritto;

rilevato, altresì, che, per ragioni di celerità, tenuto conto dell'offensività delle condotte, risulta opportuno prevedere che, per il rilascio delle comunicazioni, ex art. 335 c.p.p., nei casi di reati di competenza del giudice di pace (con l'eccezione dei reati di lesione e di minaccia) e dei reati trasmessi mediante liste in cui sia ignoto l'autore del reato, non venga

richiesta l'espressa autorizzazione al magistrato, ferma restando la necessità che la richiesta sia formulata per iscritto e che sia debitamente conservata;

visto l'art. 335, comma 3 ter, c. p. p che così si esprime: *“Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”*;

sentito il Presidente della Camera penale nell'incontro del 30 luglio scorso,

PQM

dispone:

- la revoca dei provvedimenti indicati in parte motiva al primo alinea;
- che tutte le richieste, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., siano formulate per iscritto e che le relative informazioni siano rilasciate, previa valutazione e autorizzazione del magistrato titolare del procedimento, esclusivamente per iscritto;
- che le istanze siano evase entro il termine di sei giorni dalla presentazione della richiesta e che, in caso di ritardo, il responsabile del servizio del Registro Generale invii al titolare del procedimento apposita segnalazione, da trasmettere per conoscenza allo scrivente Procuratore, onde evitare ritardi nel rilascio del certificato;
- che il personale delle Segreterie non rilasci informazioni agli istanti sullo stato dei procedimenti, ove il procedimento si trovi in fase di indagine, salvo che il magistrato assegnatario del fascicolo fornisca specifica autorizzazione, sulla richiesta formulata, e con riferimento ai procedimenti generati;
- che le richieste, ex art. 335 co. 3 ter c. p. p., presentate dal denunciante o dal querelante, ovvero dai loro difensori, siano sottoposte dalle segreterie ai magistrati titolari dei relativi fascicoli;
- che le comunicazioni di cui all'art. 335 co. 3 ter c. p. p., in merito allo stato del procedimento, indicate nell'articolato precedente, vengano fornite per iscritto alla persona offesa e al proprio difensore, decorsi i sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela e che la relativa valutazione sul rilascio di tali informazioni, una volta decorso il termine *de quo*, sia demandata al magistrato titolare del procedimento;
- che, per il rilascio delle comunicazioni, ex art. 335 c.p.p., nei casi di reati di competenza del giudice di pace, con l'eccezione dei reati di minaccia e di lesioni personali, e dei reati trasmessi mediante liste in cui sia ignoto l'autore del reato, non si rende necessaria l'espressa autorizzazione da parte del magistrato titolare del

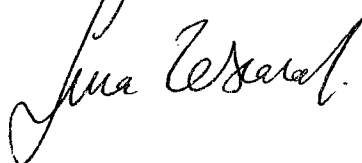
procedimento, che sarà rilasciata per iscritto dal funzionario responsabile del Registro Generale, che relazionerà periodicamente ai magistrati titolari, ai quali segnalerà i casi di incerta applicazione o che appaiano problematici.

Manda alla segreteria per la comunicazione ai magistrati e ai direttori amministrativi, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario.

Prato, 2 agosto 2024.

Il Procuratore della Repubblica

Luca Tescaroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Tescaroli', written in a cursive style.